

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Liquidazione giudiziale n. 566/25 – Swag International S.r.l.

C.F./P. IVA 17565691007, Via Tirso n. 26, Roma

R.G. opposizione n. 24421/2026

**ESTRATTO DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
ESECUTIVO**

ex artt. 206 e 207 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Opponente

Ing. Paolo Livio Orlando, C.F. RLNPLV69A02H501Z, nato a Roma il 2 gennaio 1969 e residente in Roma, Via degli Scipioni n. 151, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Arpaia, C.F. RPALSN74L69H501C, che lo rappresenta e difende in virtù di procura già in atti.

PEC del difensore: alessandraarpaia@ordineavvocatiroma.org.

Procedura

Liquidazione giudiziale n. 566/25 di **Swag International S.r.l.**

Curatori: Avv. Giovanni Nervi e Dott. Alessandro Ireneo Baratta.

PEC della procedura: lg566.2025roma@pecliquidazionigiudiziali.it.

Provvedimento impugnato e oggetto della domanda

L'Ing. Orlando, ammesso al passivo per euro 83.819,82 e non ammesso per l'ulteriore importo di euro 228.509,57, ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del **14 aprile 2026**, comunicato il **24 aprile 2026**, nella parte relativa all'esclusione del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.

L'opposizione è stata depositata il **23 maggio 2026**, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Fatti essenziali

L'Ing. Orlando ha instaurato con Swag International S.r.l. un rapporto avente a oggetto versamenti di denaro, acquisto e trasferimento di criptovalute e noleggio di macchine per attività di mining.

Tra maggio ed agosto 2021 ha effettuato versamenti documentati per complessivi euro 27.510,00 e ha noleggiato tre macchine da mining: due MASTER MINER L33 e una STANDARD MINER L33.

Nel periodo 2023-2024 ha effettuato ulteriori versamenti, trasferimenti di BTC ed acquisti di token \$SWA e \$HLT, nonché ulteriori noleggi di macchine e pacchetti di mining, tra cui BUNDLE MINER X5, EVOLUTION EXCLUSIVE, EVOLUTION ADVANCED e HLT EVOLUTION PACK EXCLUSIVE.

I versamenti documentati ammontano complessivamente ad **euro 83.819,82**.

I contratti di noleggio prevedevano, secondo quanto dedotto dall'opponente, una garanzia di rendimento minimo e il riconoscimento della differenza tra il costo del servizio e il valore del Bitcoin prodotto, ove la produzione fosse risultata inferiore al costo.

Il 6 marzo 2025 Swag comunicava la sospensione dell'accesso all'area personale della piattaforma. L'accesso non veniva successivamente ripristinato. L'ultimo estratto del wallet disponibile, relativo al 3 marzo 2025, indicava le seguenti giacenze:

- euro 1.092,48;
- BTC 1,07766425;
- token \$SWA 44.212,74053200;
- token \$HLT 382.523,9.

Il 10 luglio 2025 veniva dichiarata la liquidazione giudiziale di Swag International S.r.l.

Il 12 novembre 2025 l'Ing. Orlando presentava domanda di ammissione al passivo per complessivi euro 312.329,39, di cui euro 83.819,82 per versamenti ed euro 228.509,57 per giacenze in criptovalute, mancato mining e imposte.

Il credito veniva ammesso soltanto per euro 83.819,82 in chirografo. La residua domanda veniva respinta per difetto di prova, sulla base delle contestazioni relative alla documentazione prodotta, alla data certa delle e-mail ordinarie, all'effettiva esistenza degli asset digitali e al credito per imposte.

Motivi dell'opposizione

1. Erronea valutazione dell'onere probatorio e della documentazione prodotta.

L'opponente deduce di avere prodotto documentazione relativa ai bonifici ed ai trasferimenti, ai contratti e agli ordini di noleggio, agli accrediti giornalieri e mensili di mining, agli estratti del wallet, alla cronistoria degli accrediti, alla relazione giurata del Dott. Fausto Valenti e ai calcoli del mancato mining.

Deduce inoltre che la documentazione rappresenta l'evoluzione complessiva del rapporto e che l'assenza delle scritture contabili della società estera Swag OU, conferente l'azienda a Swag International S.r.l., costituisce un'impossibilità oggettiva di verifica imputabile al debitore e non può tradursi in un pregiudizio probatorio per il creditore.

L'opponente qualifica il rapporto, per le diverse componenti, come deposito irregolare di valuta e criptovalute, rapporto contrattuale di noleggio di macchine da mining con garanzia di rendimento minimo e acquisto di token con diritto alla restituzione del controvalore.

2. Valore probatorio delle e-mail ordinarie e distinzione tra data certa e riproduzioni informatiche.

L'opponente contesta l'assunto secondo cui le e-mail ordinarie sarebbero inutilizzabili per mancanza di data certa. Deduce che esse non sono prodotte per provare la data di stipulazione dei contratti, ma per documentare accrediti, produzione di mining, giacenze, garanzie e rimborsi.

Secondo la prospettazione dell'opponente, le e-mail costituiscono riproduzioni informatiche ai sensi dell'art. 2712 c.c. e sono efficaci salvo disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito. Deduce inoltre che i Curatori non avrebbero contestato specificamente l'autenticità, la provenienza ed il contenuto delle comunicazioni.

3. Violazione del principio di non contestazione.

L'opponente deduce che le contestazioni dei Curatori sarebbero generiche e non riferite alle singole operazioni di versamento, agli accrediti di mining, ai calcoli del mancato mining, ai criteri di valutazione delle criptovalute e alle singole poste degli estratti conto.

Deduce inoltre di avere utilizzato criteri oggettivi per la valorizzazione delle criptovalute: cambio medio dei BTC alla data del 10 luglio 2025, ultima quotazione disponibile per i token \$SWA e prezzo di emissione previsto dal White Paper per i token \$HLT.

4. Esistenza degli asset digitali e verifiche blockchain.

L'opponente deduce che i file CSV, le stringhe di transazione, le verifiche blockchain e gli estratti del wallet dimostrerebbero l'esistenza e la movimentazione delle criptovalute, nonché il trasferimento da wallet esterni al wallet di Swag.

Deduce che tali elementi derivano da sistemi blockchain pubblici e verificabili e che, dopo la sospensione dell'accesso alla piattaforma, i Curatori avrebbero avuto accesso esclusivo ai sistemi informatici ed ai wallet della società.

Su tale presupposto sostiene che l'impossibilità di acquisire ulteriore documentazione non possa essere posta a suo carico e che i Curatori avrebbero dovuto svolgere e produrre verifiche tecniche sull'effettiva presenza o assenza degli asset nella massa attiva.

5. Credito per mancato mining.

L'opponente deduce che, alla data del 3 marzo 2025, risultavano ancora in corso sei contratti di noleggio relativi a macchine EVOLUTION EXCLUSIVE, EVOLUTION ADVANCED e HLT EVOLUTION PACK EXCLUSIVE.

Il mancato mining, calcolato sino al 10 luglio 2025 mediante metodo matematico di interpolazione ed estrapolazione dei dati storici di produzione e validato dal Dott. Commercialista, è quantificato in BTC 0,10052206, pari a euro 9.757,59.

La relativa pretesa è qualificata come credito risarcitorio derivante dall'inadempimento contrattuale di Swag International S.r.l.

6. Credito per imposte.

L'opponente chiede il riconoscimento dell'importo di euro 571,00, deducendo di avere pagato imposte su criptovalute indicate nel quadro RW e poi divenute irreperibili per fatto imputabile a Swag.

Tale importo è qualificato come danno conseguente all'inadempimento ai sensi dell'art. 1223 c.c.

***. ***. ***

L'Ing. Paolo Livio Orlando ha chiesto al Tribunale di Roma, in composizione collegiale:

in via principale, di accogliere l'opposizione e, in riforma del decreto di esecutività dello stato passivo, ammettere integralmente in via chirografaria il credito di euro 312.329,39, così composto:

- euro 83.819,82 per bonifici e versamenti già ammessi;
- euro 1.092,48 in valuta euro;
- euro 255.747,77 per BTC 2,63483697;
- euro 45.731,55 per token \$HLT, pari a USD 53.533,35;
- euro 9.757,59 per mancato mining, pari a BTC 0,10052206;
- euro 571,00 per imposte pagate;
- oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data di apertura della liquidazione giudiziale al saldo;

in via subordinata, di ammettere con riserva il credito eccedente euro 83.819,82, nelle more degli accertamenti sulla massa attiva della procedura e sulla presenza e consistenza delle criptovalute nei wallet;

in via ulteriormente subordinata, di ordinare ai Curatori di verificare l'effettiva presenza nella massa attiva delle criptovalute mediante accesso ai wallet e ai sistemi informatici,

verifica delle stringhe blockchain, acquisizione dei file CSV e consulenza tecnica d'ufficio, con relazione al Tribunale;

con vittoria di spese.

Istanza istruttoria ed ulteriori dati del ricorso

L'opponente ha chiesto l'acquisizione d'ufficio dell'intero fascicolo della liquidazione giudiziale.

Ha dichiarato di produrre la procura alle liti, la documentazione già depositata con la domanda di ammissione al passivo, il progetto di stato passivo, le osservazioni dell'11 dicembre 2025, la memoria del 9 marzo 2026, la comunicazione PEC dei Curatori del 24 aprile 2026 e il verbale di verifica dello stato passivo del 14 aprile 2026.

Il valore della controversia è stato indicato in euro 312.329,39.

Roma, 22 maggio 2026

Avv. Alessandra Arpaia

Firmato digitalmente da: ARPAIA ALESSANDRA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 05/10/2026 18:02:00